



REGOLAMENTO

Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile



Approvato con Delibera di Giunta n. _____ del _____



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Sommario

Articolo 1 Istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	3
Articolo 2 Il Sindaco.....	4
Articolo 3 Finalità e Missioni del G.C.V.P.C.	4
Articolo 4 Attività e Compiti	5
Articolo 5 Sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	6
Articolo 6 Beni Strumentali.....	7
Articolo 7 Ammissione dei Volontari.....	7
Articolo 8 Volontari Ausiliari e Volontari Onorari.....	10
Articolo 9 Provvedimenti Disciplinari.....	10
Articolo 10 Diritti e Doveri dei Volontari.....	12
Articolo 11 Rifiuto Attività.....	13
Articolo 12 Garanzie per i Volontari.....	14
Articolo 13 Organi del GCVPC.....	15
Articolo 14 Assemblea dei Volontari.....	15
Articolo 15 Coordinatore.....	16
Articolo 16 Vice Coordinatore	18
Articolo 17 Consiglio Direttivo.....	18
Articolo 18 Segretario.....	20
Articolo 19 Tesoriere.....	21
Articolo 20 Settori Operativi.....	21
Articolo 21 Utilizzo del Vestiario in Dotazione.....	22
Articolo 22 Utilizzo dell'Emblema e del Materiale di Riconoscimento.....	22
Articolo 23 Automezzi e Attrezzature	23
Articolo 24 Apparati Radio.....	24
Articolo 25 Norme amministrative e finanziarie.....	25
Articolo 26 Norme Generali.....	25



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Articolo 1

Istituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) È costituito, con delibera di Giunta Comunale n° 1320 del 18 novembre 1986 in attuazione della Legge Regionale 11 aprile 1985 n° 37 e successive modifiche il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Albano Laziale, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Albano Laziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il G.C.V.P.C. è parte integrante della struttura organizzativa comunale di Protezione Civile riportata nel Piano Comunale di Protezione Civile, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n° 48 del 14 maggio 1991 e successive modifiche.
- 3) Il G.C.V.P.C. opera compatibilmente con le direttive generali del predetto Piano Comunale e in conformità alle direttive del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), costituito con delibera di Giunta Municipale n° 600 del 2 aprile 1990 e successive modifiche.
- 4) Il G.C.V.P.C. è apolitico, apartitico e non ha finalità di lucro.
- 5) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente.
- 6) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".
- 7) Le decisioni del G.C.V.P.C. avvengono a mezzo del Consiglio Direttivo.
- 8) In caso di attivazione da parte di organizzazioni legalmente riconosciute e di enti sovra comunali (Dipartimento della Protezione Civile, Regione Lazio o la Città Metropolitana di Roma Capitale), il G.C.V.P.C. potrà operare anche al di fuori del territorio comunale sia in campo nazionale che internazionale.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Articolo 2

Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Obiettivi del Gruppo

- 1) Il G.C.V.P.C. opera al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e/o emergenziali.
- 2) I Volontari del G.C.V.P.C. sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.
- 3) I Volontari del G.C.V.P.C. debbono prestare la loro opera a titolo gratuito, nell'ambito del "Sistema Nazionale di Protezione Civile" disciplinato dal Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni.
- 4) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- 5) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Articolo 4

Attività e Compiti del GCVPC

- 1) Per i suoi fini il G.C.V.P.C. svolge attività di previsione, prevenzione, soccorso ed ogni altra attività necessaria per contribuire al superamento dell'emergenza ed alla ripresa delle normali condizioni di vita.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il G.C.V.P.C. interviene nei seguenti scenari di rischio: -

- a) Antropico (incidenti aerei, navali, ferroviari, stradali, black-out elettrico);
 - b) Idrogeologico (alluvioni, frane, ecc);
 - c) Incendi (boschivi, urbani);
 - d) Inquinamento ambientale;
 - e) Meteorologico (piogge, nevicate, ondate di calore, ecc);
 - f) Sanitario (epidemie, interruzione rifornimento idrico, ecc);
 - g) Sismico e vulcanico;
 - h) Altri futuri rischi individuati sul territorio.
- 2) Il G.C.V.P.C. previa attivazione da parte del Sindaco, può partecipare a manifestazioni pubbliche nell'intento di favorire la conoscenza nell'ambito della cultura della Protezione Civile, espletando comunque un servizio di vigilanza e prevenzione.
- 3) Il G.C.V.P.C. ha la facoltà, di organizzare seminari, corsi di aggiornamento, formazione ed esercitazioni per scopi divulgativi.
- 4) Il G.C.V.P.C. è tenuto inoltre:
- a) Alla diffusione della moderna Cultura di Protezione Civile;
 - b) Alla diffusione della Cultura di Prevenzione del rischio nell'ambito scolastico e più in generale, tra la cittadinanza;



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- c) Alla collaborazione con le altre Associazioni e Istituzioni nelle attività di studio, ricerca, divulgazione e pianificazione.
- 5) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 6) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 7) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 8) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
- a) Il Registro dei Volontari iscritti;
 - b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 17.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Articolo 5

Sede del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

- 1) La Sede (operativa) del G.C.V.P.C. è ubicata, fatte salve future determinazioni, in Albano Laziale Via Trilussa n° 70.
- 2) La Sede del G.C.V.P.C. è presidiata in orari che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 3) L'accesso alla sede è consentito solo ai Volontari e al personale autorizzato e/o invitati, in forma scritta, dal Consiglio Direttivo e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 6

Beni Strumentali

- 1) L'Amministrazione Comunale fornisce al G.C.V.P.C. tutti i beni strumentali utili all'espletamento delle attività; a questi si aggiungono i beni strumentali forniti da altri Enti sovracomunali ed eventuali donazioni, lasciti e concessioni in uso da parte di privati ed imprese.
- 2) Le donazioni, i lasciti e le concessioni in uso in favore del G.C.V.P.C. di beni mobili, immobili, o somme di denaro da parte di privati cittadini, Enti, Imprese, Comunità, Associazioni o altro, devono essere accompagnate da un documento che ne specifichi la provenienza, la descrizione della donazione e lo scopo dell'utilizzo, con contestuale rilascio di una ricevuta da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3) In ottemperanza al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117, il G.C.V.P.C. può effettuare per i fini del G.C.V.P.C. raccolta fondi anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso cessione/erogazione di servizi di modico valore.
- 4) Tutto il materiale in dotazione al G.C.V.P.C. è catalogato ed inventariato in quanto patrimonio dell'Ente; lo stesso inoltre deve essere usato esclusivamente per ragioni di servizio o per iniziative Istituzionali.
- 5) In caso di scioglimento del G.C.V.P.C. l'intero patrimonio sociale resterà nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale. Come previsto dall'art. 35 comma 1 a) del Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018, " ...il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo Comunale e ne è responsabile".



Articolo 7

Ammissione dei Volontari

- 1) Possono far parte del G.C.V.P.C. tutti i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, di età non inferiore ai diciotto anni, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali
- 2) Possono far parte del G.C.V.P.C. anche i minori di età compresa tra i sedici e diciotto anni, che costituiranno la "Sezione Giovani", previa autorizzazione di entrambi i genitori e/o tutori. Finché non raggiungeranno la maggiore età, gli stessi potranno partecipare unicamente alle attività non operative del G.C.V.P.C. e non potranno essere nominati ad incarichi, anche elettivi, interni al G.C.V.P.C. stesso. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore. I volontari appartenenti alla "Sezione Giovani" sono coordinati da un tutor-senior, designato dal Coordinatore.
- 3) Ai volontari minorenni è applicabile l'intero regolamento per quanto compatibile con lo scopo formativo cui sono diretti.
- 4) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 5) Tutti i Volontari appartenenti al G.C.V.P.C. prestano la loro opera a titolo gratuito, senza fini di lucro e/o vantaggi personali.
- 6) L'aspirante Volontario deve essere in possesso dei diritti civili, politici e non deve aver riportato condanne penali o comunque non deve avere procedimenti penali in corso.
- 7) L'adesione e la permanenza attiva è incompatibile di norma con la partecipazione ad altro Gruppo Comunale o associazione di Volontariato operanti nell'ambito della Protezione Civile della Regione Lazio.

Eventuali casi di incompatibilità saranno valutati di volta in volta dal Consiglio Direttivo che assegnerà, al Volontario che dovesse versare in situazioni di incompatibilità, un termine pari a trenta giorni allo scopo di far cessare le cause di incompatibilità stessa.

A seguito di constatata e mancata cessazione delle cause di incompatibilità consegue l'espulsione dal G.C.V.P.C.

- 8) L'ammissione al G.C.V.P.C. è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 17. L'accettazione avverrà previo accertamento dei necessari requisiti, compatibilmente con le esigenze del G.C.V.P.C

- 9) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 10) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 11) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 12) La documentazione da allegare all'atto di presentazione della domanda di ammissione al G.C.V.P.C. è la seguente:
 - a) certificato medico di sana e robusta costituzione specifico per le attività di Protezione Civile;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
 - c) fotocopia di un documento di riconoscimento valido (carta d'identità o patente di guida);
 - d) due foto formato tessera;
 - e) certificato penale (autocertificazione) carichi pendenti;
 - f) certificato di residenza e domicilio (autocertificazione);
 - g) certificato di impiego lavorativo se presente (autocertificazione).
 - h) copia del Codice Fiscale.
- 13) Il Volontario ammesso al G.C.V.P.C. è tenuto a trascorrere un periodo di prova non inferiore a sei mesi continuativi ed effettivi. Il Consiglio Direttivo può ridurre il periodo di prova per i Volontari che provengono da esperienze espletate in gruppi specializzati ed operanti nel settore della Protezione Civile.

Durante il periodo di prova il nuovo Volontario:

 - a) riceverà, dal Coordinatore, un tesserino di riconoscimento temporaneo e relativa copertura assicurativa;
 - b) disporrà, a discrezione del Consiglio Direttivo, del materiale minimo indispensabile per sostenere le attività;
 - c) dovrà partecipare agli eventuali corsi di formazione;
 - d) può partecipare alle assemblee ma non avrà diritto di voto;



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- e) non potrà essere nominato ad incarichi, anche elettivi, interni al G.C.V.P.C.;
- f) non avrà accesso alla struttura se non in presenza di Volontari effettivi o autorizzato dal Coordinatore.

Al termine del periodo di prova il Volontario, qualora ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo e sulla base dei risultati ottenuti al termine dei corsi di formazione, assumerà la qualifica di "Volontario Effettivo" e previa trasmissione degli atti al Sindaco o suo delegato, avrà diritto a:

- a) ricevere un tesserino di riconoscimento definitivo;
- b) ricevere la dotazione individuale sulla base dell'impiego operativo, secondo le modalità stabilite dall'art. 21;
- c) ricevere una Copia del Regolamento;
- d) partecipare alle assemblee con diritto di voto;
- e) essere nominato ad incarichi interni, anche elettivi, al G.C.V.P.C.

Articolo 8

Volontari Ausiliari e Volontari Onorari

- 1) Con decisione del Consiglio Direttivo, previa comunicazione al Sindaco o suo delegato, in aggiunta ai Volontari effettivi, possono far parte del gruppo i "Volontari Ausiliari" ovvero tutti gli individui che contribuiscano alla crescita del G.C.V.P.C. con specifiche professionalità.
Ai "Volontari Ausiliari" sono garantite le stesse tutele dei Volontari effettivi nonché il materiale minimo indispensabile per sostenere le attività, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 2) Altresì con decisione del Consiglio Direttivo, previa comunicazione al Sindaco o suo delegato, in aggiunta ai Volontari Effettivi e Ausiliari, vengono nominati "Volontari Onorari" coloro che hanno contribuito e contribuiscono alla crescita del G.C.V.P.C.
- 3) Volontari Onorari e Volontari Ausiliari nell'assemblea hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto.

Articolo 9

Provvedimenti Disciplinari



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



1) A carico dei Volontari che saranno ritenuti responsabili di atti che possano turbare l'attività o comunque pregiudicare il conseguimento degli scopi del G.C.V.P.C., il Consiglio Direttivo si riserva di adottare sulla base della gravità degli atti, i seguenti provvedimenti disciplinari opportunamente motivati:

- a) richiamo verbale (non superiore a due l'anno);
- b) richiamo scritto (non superiore a due l'anno);
- c) sospensione temporanea (non superiore a sei mesi);
- d) espulsione definitiva.

2) I provvedimenti sanzionatori verranno adottati previa deliberazione del Consiglio Direttivo. È garantito al Volontario il diritto al contraddittorio al fine di assicurare la propria piena difesa nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo successivo all'evento.

La sospensione temporanea e l'espulsione definitiva saranno comunicate in forma scritta all'Amministrazione Comunale. Il Volontario che non partecipa attivamente alle attività del G.C.V.P.C., per un periodo di almeno sei mesi continuativi, senza aver presentato alcuna istanza scritta e motivata, sarà automaticamente espulso.

3) Il Volontario dimissionario o espulso ha l'obbligo di riconsegnare, entro 30 giorni:

- a) tesserino di riconoscimento;
- b) tesserino per l'autovettura (se rilasciato);
- c) tutto il vestiario ed equipaggiamenti di protezione individuale consegnati;
- d) qualunque altro bene fornito dal G.C.V.P.C., anche tramite istituzioni esterne quali Città Metropolitana, Regione, DPC, ecc.;

Qualora il materiale non venga riconsegnato entro i 30 giorni dalle dimissioni o espulsione, essendo lo stesso proprietà dell'Amministrazione Comunale, il Consiglio Direttivo lo comunicherà all'ufficio comunale di Protezione Civile che valuterà le azioni per il recupero dei beni o il valore equivalente.

4) Tutte le eventuali controversie tra operatori dovranno essere comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale provvederà alla valutazione delle stesse ed applicherà eventuali provvedimenti atti alla risoluzione del problema.

5) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 13 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- 6) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

Articolo 10

Diritti e Doveri dei Volontari

1) Tutti i Volontari hanno il DIRITTO e il DOVERE di:

- a) osservare il presente Regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) difendere ed affermare, con l'esempio, le finalità del G.C.V.P.C. mantenendo sempre un comportamento degno nei confronti del G.C.V.P.C. stesso;
- c) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- d) partecipare attivamente a tutte le attività promosse dal G.C.V.P.C., ivi inclusi seminari e corsi di formazione;
- e) intervenire e votare alle assemblee, nei modi stabiliti;
- f) accedere alle cariche associative, nei modi stabiliti;
- g) prestare la loro opera a favore del G.C.V.P.C. in modo personale, spontaneo e gratuito;
- h) provvedere a turno alla pulizia della sede e degli automezzi;
- i) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del G.C.V.P.C.;
- j) ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività, nei modi e nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo;
- k) curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate in comodato d'uso;
- l) informare tempestivamente il Consiglio Direttivo di eventuali danni riportati all'attrezzatura, ai mezzi, all'arredo e a qualunque altro bene, nonché di eventuali comportamenti anomali di altri Volontari che potrebbero danneggiare l'immagine e l'operato del G.C.V.P.C.;
- m) intervenire attivamente nei programmi socialmente utili di diffusione della cultura di Protezione Civile che verranno decisi dal Sindaco o suo delegato, dal Dirigente di Settore o dal Consiglio Direttivo. Comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- 2) Al Volontario è consentito presentare istanza scritta e motivata al Consiglio Direttivo, al fine di comunicare un periodo di assenza, non superiore ai sei mesi per ogni anno solare. Sono escluse dal limite delle 12 settimane assenze per malattia dichiarata con certificato medico rilasciato dal medico curante.
- 3) Il Volontario è equiparato al lavoratore in ottemperanza del decreto legislativo n.81/2008 e successive integrazioni, per quanto concerne gli obblighi di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario, sorveglianza sanitaria e dotazione di dispositivi di protezione individuali.
- 4) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 5) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi 4 dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

Articolo 11

Rifiuto Attività

- 1) Con adeguata motivazione i Volontari possono rifiutarsi in ogni momento dello svolgimento dell'attività di addestramento e/o dell'impiego operativo, di eseguire lavori o azioni che giudichino pericolose o non confacenti alla loro abilitazione e/o preparazione tecnica.

La motivazione al rifiuto dovrà comunque essere comunicata in forma scritta entro sette giorni al Consiglio Direttivo, riportando nel dettaglio l'accaduto e le relative motivazioni del rifiuto.

In ogni caso il rifiuto, se motivato coerentemente, non può pregiudicare in alcun modo l'appartenenza futura al G.C.V.P.C.



Articolo 12

Garanzie per i Volontari

- 1) Ai Volontari appartenenti al G.C.V.P.C. vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenze autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile (o dal Sindaco o da altre autorità amministrative di Protezione Civile), i benefici previsti dal Decreto Legislativo 2 Gennaio 2018 nr.1 e successive modifiche, tra cui:

a) Mantenimento del posto di lavoro.

Al Volontario impegnato in attività di addestramento o in interventi di Protezione Civile viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del posto di lavoro.

b) Mantenimento del trattamento economico e previdenziale.

Al Volontario viene garantito, per il periodo d'impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro e al datore di lavoro stesso che ne faccia richiesta sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore (D.lgs. 2 Gennaio 2018 n.1).

Qualora si tratti di lavoratori autonomi, e lo richiedano, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego secondo normativa vigente.

- 2) Ai Volontari appartenenti al G.C.V.P.C. è garantita, da parte dell'Amministrazione Comunale, idonea copertura assicurativa, nelle clausole contrattuali e nei termini di copertura sulla base delle normative vigenti e obblighi di legge, ivi compresa quella contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
- 3) Eventuali spese sostenute durante l'attività devono essere documentate in maniera idonea e autorizzate dal Coordinatore operativo o dal Vice Coordinatore, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ambito delle attività previste, per un monte ore superiore alle otto consecutive, al Volontario è garantito il rimborso delle spese documentate per il pasto.

Per l'impiego in caso di manifestazioni ed eventi, al Volontario è garantito il pasto da parte dell'ente organizzatore.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Articolo 13 Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo

Articolo 14 Assemblea dei Volontari

- 1) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito alle seguenti situazioni:
 - a) elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - c) elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.
 - f) la proposta all'amministrazione di previsione delle spese di bilancio;
 - g) il rendiconto delle spese sostenute.
- 2) Hanno diritto di partecipare ai lavori dell'assemblea, con diritto di voto, tutti i Volontari effettivi. I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 3) Il Coordinatore operativo del G.C.V.P.C. convoca l'assemblea ordinaria almeno tre volte l'anno, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.

L'assemblea potrà altresì essere convocata in via straordinaria ogni qualvolta il Coordinatore operativo o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTÀ' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Qualunque Volontario del G.C.V.P.C può richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria, attenendosi obbligatoriamente alla seguente procedura:

- a) affissione della richiesta scritta, con relativa motivazione, nella bacheca della Sede;
- b) raggiungimento della metà più uno delle firme di adesione dei Volontari effettivi, riportando le firme di adesione in calce alla suddetta richiesta.

La richiesta deve rimanere esposta per un periodo massimo di dieci giorni, trascorso tale termine la richiesta verrà esaminata dal Consiglio Direttivo che si pronuncerà sulla regolarità della stessa. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, la stessa richiesta non potrà essere riproposta prima di tre mesi.

- 4) La convocazione dell'assemblea ordinaria è comunicata mediante avviso scritto almeno 10 giorni antecedenti la data fissata.

La convocazione dell'assemblea straordinaria è comunicata con avviso scritto 2 giorni antecedenti la data fissata e può essere comunicata anche tramite altri mezzi più immediati (mail, sms ecc.).

Detta convocazione deve riportare il giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno previsto. Copia della convocazione deve essere inviata al Sindaco o suo delegato e al Dirigente del Settore competente che hanno facoltà d'intervenire.

- 5) L'assemblea è presieduta dal Coordinatore del G.C.V.P.C. o in mancanza dello stesso, dal Vice Coordinatore.
- 6) L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà ritenuta regolarmente costituita quando sono presenti:
 - a) la metà dei Volontari con diritto di voto, più uno, in prima convocazione;
 - b) un terzo dei Volontari con diritto di voto, più uno, in seconda convocazione.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

Articolo 15

Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 14 per un periodo di 3 anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018

Via Trilussa, 70
00041 Albano Laziale (Rm)

Telefono sede H24: 06.9307263
Fax: 06.9304435
Cellulare: 345.4039018

coordinatore.protezionecivile@comune.albanolaziale.rm.it



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



che ne verifica l'idoneità rispetto alle normative vigenti, le condizioni di eleggibilità e le competenze in linea con i regolamenti.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.
- 3) Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 14. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 6 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.
- 4) Il Coordinatore è egli stesso un membro del Consiglio Direttivo.
- 5) È eleggibile alla carica di Coordinatore il volontario che sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) aver compiuto il trentesimo anno di età;
 - b) essere stato membro del G.C.V.P.C. di Albano Laziale da almeno quattro anni e/o aver conseguito qualifiche presso gruppi specializzati nel settore della Protezione Civile e/o possedere cultura, preparazione ed esperienza in ambiti specifici ed attinenti alla gestione dell'emergenza e delle risorse di ogni genere.
- 6) I compiti del Coordinatore sono:
 - a) il coordinamento delle attività del G.C.V.P.C. in collaborazione con Sindaco, il Vice Coordinatore, il Consiglio Direttivo, i Capisquadra e i Responsabili di Settore secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
 - b) il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e lo rappresenta nelle sedi istituzionali;
 - c) la responsabilità delle risorse economiche, tecniche e strumentali affidate;
 - d) la sovrintendenza dei servizi operativi nella fase dell'emergenza;



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- e) il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
 - f) il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra;
 - g) allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune;
 - h) il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio;
 - i) il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 7) il Coordinatore può delegare al Vice Coordinatore alcune delle funzioni attribuitegli.

Articolo 16

Vice Coordinatore

- 1) Il Vice Coordinatore, nominato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 14, assiste e coadiuva il Coordinatore e ne svolge le relative funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
- 2) Il Vice Coordinatore è uno dei membri del Consiglio Direttivo e si occupa di coadiuvare, di concerto con il Coordinatore, le attività del G.C.V.P.C..
- 3) A seguito di cessazione dalla carica del Coordinatore per qualunque ragione, il Vice Coordinatore assume ad interim le funzioni vicarie del Coordinatore onde guidare il G.C.V.P.C. fino all'elezione del prossimo Coordinatore che dovrà tenersi entro tre mesi.

Articolo 17

Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, può essere composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti ed è l'organo di supporto alle attività del



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Coordinatore operativo. Nello specifico, si compone di quattro Volontari candidati eletti dall'assemblea a votazione segreta.

Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.

2) I compiti principali del Consiglio Direttivo sono:

- a) emanare il Regolamento interno, che regola le attività e le competenze all'interno del G.C.V.P.C.;
- b) istituire e nominare, ove necessario, le figure dei Responsabili di Settore;
- c) deliberare sull'ammissione e/o sull'esclusione dei Volontari;
- d) regolamentare e disciplinare il comportamento interno dei Volontari;
- e) esaminare ed esprimersi sulle richieste dell'assemblea dei Volontari;
- f) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
- g) mantenere rapporti di collaborazione con le altre strutture di Volontariato sul territorio;
- h) partecipare a riunioni, iniziative e corsi di formazione promossi dalla Regione Lazio ed altri organi preposti collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
- i) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
- j) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile

3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.

4) La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.

5) Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio Direttivo i volontari iscritti al G.C.V.P.C. da almeno 24 mesi (due anni).



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- 6) Ogni Volontario ha il diritto/dovere di esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Non sono ammesse deleghe.
- 7) L'elezione dei quattro membri del Consiglio Direttivo da parte dell'assemblea avviene dopo la nomina del Coordinatore del G.C.V.P.C..
- 8) In caso di parità nello scrutinio dei voti tra due o più candidati, sarà ritenuta determinante l'anzianità di appartenenza al G.C.V.P.C.
- 9) In caso di dimissioni di uno o più membri del Consiglio Direttivo, la copertura dei posti vacanti avrà luogo recuperando i primi dei non eletti, sulla scorta delle risultanze del verbale delle elezioni.
- 10) Il Consigliere che non partecipa al Consiglio Direttivo per tre volte consecutive nell'arco di un anno, senza giustificata motivazione scritta, decade dall'appartenenza al Consiglio Direttivo stesso. La sostituzione avrà luogo ricorrendo al primo dei non eletti secondo quanto precedentemente stabilito.
- 11) Le deliberazioni del Consiglio Direttivo hanno validità esecutiva se prese con la maggioranza più uno dei componenti.
- 12) I membri eletti del Consiglio Direttivo durano in carica due anni.
- 13) Il Delegato dell'Amministrazione Comunale alla Protezione Civile e il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile, è invitato permanentemente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Segretario

- 1) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i Volontari Effettivi, può essere anche membro del Direttivo e ha i seguenti compiti e responsabilità:
 - a) gestire le schede personali dei Volontari ed il loro trattamento previa autorizzazione del competente Dirigente di Settore ai sensi del D. Lgs 196/93;
 - b) partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle assemblee redigendo gli appositi verbali;
 - c) gestire il protocollo e l'archivio, cartaceo e informatico, del G.C.V.P.C.;
 - d) gestisce e aggiorna le piattaforme informatiche Regionali e Nazionali del Volontariato;
 - e) controllare e verificare periodicamente il materiale in dotazione alla segreteria;



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- f) supervisionare la corrispondenza in arrivo ed in partenza;
 - g) curare l'affissione in bacheca di tutti gli atti informativi rivolti all'attenzione di tutto il G.C.V.P.C.;
 - h) formalizzare gli atti inerenti i servizi.
- 2) Il Segretario può avvalersi di uno o più collaboratori per la gestione del servizio di Segreteria previo accordo con il Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Tesoriere

- 1) Il Tesoriere è un membro del Consiglio Direttivo.
- 2) Il Tesoriere, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la responsabilità dei fondi di cassa del G.C.V.P.C. e deve:
 - a) coadiuvare l'amministrazione comunale nella redazione del bilancio del G.C.V.P.C.;
 - b) gestire la rendicontazione economica del G.C.V.P.C. avendo cura di tenere un libro contabile sul quale vengono riportate le entrate e le uscite, ivi comprese eventuali donazioni;
 - c) gestire l'aspetto contabile dei carburanti, in sinergia con l'ufficio di Protezione Civile;

Articolo 20

Settori Operativi

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) In funzione delle attività e/o esigenze del G.C.V.P.C., il Consiglio Direttivo può istituire e nominare la figura dei Responsabili di settore.
- 4) Il Consiglio Direttivo ha il dovere di sostituire il Responsabile di settore qualora dimostrasse imperizia, negligenza, disinteresse, mancate capacità di gestione.
- 5) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

- 6) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Articolo 21

Utilizzo del Vestiario in Dotazione

- 1) Il vestiario in dotazione costituisce, oltre che un DPI (dispositivo di protezione individuale), un elemento di riconoscimento e protezione per tutti i Volontari del G.C.V.P.C. facilitando le operazioni di collaborazione e coordinamento con altri corpi e/o autorità di sicurezza.
- 2) All'accettazione del Volontario nel G.C.V.P.C., compatibilmente con le disponibilità del magazzino, verrà consegnato allo stesso il vestiario in dotazione.
- 3) Il vestiario in dotazione dovrà essere indossato soltanto per lo svolgimento delle attività di competenza del G.C.V.P.C.
- 4) Il Volontario che farà uso improprio del vestiario in dotazione sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari nei modi stabiliti dall'Art. 8.

Articolo 22

Utilizzo dell'Emblema e del Materiale di Riconoscimento

- 1) L'emblema rappresentativo del G.C.V.P.C. è regolato, come per tutte le Istituzioni di Volontariato di Protezione Civile, dal Decreto del Coordinatore del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2002 e successive modifiche. Lo stesso è approvato dall'Amministrazione Comunale.
- 2) L'utilizzo dell'emblema da parte del G.C.V.P.C. è ammesso nei seguenti casi:
 - a) intervento del G.C.V.P.C. in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza in seguito a disposizioni emanate dal Coordinamento Nazionale della Protezione Civile o dalle autorità competenti in materia;



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- b) partecipazione del G.C.V.P.C. ad esercitazioni di Protezione Civile o simulazioni di intervento autorizzate dal Coordinamento Nazionale della Protezione Civile o dalle autorità competenti in materia;
- c) partecipazione del G.C.V.P.C. a convegni, congressi, raduni o manifestazioni di Protezione Civile autorizzate dal Dipartimento alla Protezione Civile o dalle Autorità competenti in materia di Protezione Civile.
- d) Il Volontario che farà uso improprio dell'emblema sarà sottoposto ai provvedimenti disciplinari nei modi stabiliti dall'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 23

Automezzi e Attrezzature

- 1) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 2) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

- 3) Gli automezzi e le attrezzature in dotazione al G.C.V.P.C. dovranno essere utilizzati dai Volontari del G.C.V.P.C. esclusivamente per motivi di servizio e per scopi di Protezione Civile.

In caso di necessità gli automezzi potranno essere utilizzati anche dal personale dell'Amministrazione Comunale, purché in possesso dei necessari requisiti e previa autorizzazione scritta del Sindaco o suo delegato che valuterà, sentito il Coordinatore, la richiesta dell'ufficio richiedente.

Allo stesso modo, in caso di necessità, i Volontari del G.C.V.P.C. potranno essere autorizzati all'utilizzo dei mezzi in dotazione all'Amministrazione Comunale, purché in possesso dei necessari requisiti e previa autorizzazione scritta dell'ufficio che ha in dotazione l'automezzo stesso.

- 4) E' obbligatorio che i componenti dell'equipaggio indossino il vestiario in dotazione o, in alternativa, che abbiano applicato in modo visibile il tesserino di appartenenza al G.C.V.P.C.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



- 5) In presenza di un'attività operativa connessa ad una emergenza, l'equipaggio dovrà accertare l'efficienza del mezzo e dovrà verificare l'idoneità delle attrezzature trasportate all'esecuzione dell'intervento.
- 6) Il conducente dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada, lo stesso risponderà civilmente e penalmente per i danni causati a terzi nonché alle relative sanzioni amministrative.
- 7) In caso di sinistro stradale, oltre alle autorità preposte, deve essere avvisato tempestivamente il Coordinatore, in caso di irreperibilità il Vice Coordinatore oppure altro membro del direttivo.
- 8) E' fatto divieto assoluto, a chiunque, di trasportare a bordo dei mezzi personale non appartenente al G.C.V.P.C. oppure sprovvisto di una preventiva autorizzazione da parte del Coordinatore o del Vice Coordinatore.

La norma non si applica alle autorità e al personale dipendente dell'Amministrazione Comunale.

In casi di emergenza è consentito, tuttavia, il trasporto del personale non appartenente al G.C.V.P.C., purché sia tempestivamente informato per le vie brevi il Coordinatore o il Vice Coordinatore.

- 9) Al rientro in sede i mezzi devono essere lasciati nelle condizioni tali da poter essere utilizzati per altri interventi. Eventuali danni e/o guasti dovranno essere segnalati immediatamente al Responsabile di Settore o, in mancanza, al Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Apparati Radio

- 1) Gli apparati radio in dotazione al G.C.V.P.C. dovranno essere utilizzati esclusivamente dai Volontari del G.C.V.P.C. per motivi di servizio e per scopi di Protezione Civile.
- 2) L'operatore risponde personalmente di eventuali danni causati per negligenza agli apparati radio.
- 3) Eventuali guasti o malfunzionamenti dovranno essere segnalati immediatamente al Responsabile di Settore o, in mancanza, al Consiglio Direttivo.



GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale - C.O.I. 14° Zona Regione Lazio



Articolo 25

Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a) Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b) Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

Articolo 26

Norme Generali

- 1) Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento deve essere fatto riferimento alle norme di legge stabilite dal Codice Civile, dal Codice Penale, Regolamenti, Leggi regionali e da tutte le disposizioni normative in materia di Volontariato.